Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Risposta n. 185/2026

OGGETTO: ***Interessi da conciliazione giudiziale e ravvedimento operoso: deducibilità ai fini IRES e applicazione dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

ALFA è una società fiscalmente residente in Italia, che redige il proprio bilancio d'esercizio in forma ordinaria secondo i principi contabili nazionali.

In data 26 luglio N+6, è stato avviato un controllo fiscale, ai fini IVA, sui rapporti intercorsi tra l'Istante e i propri fornitori, con riferimento alle annualità da N a N+6.

Per il periodo d'imposta N, all'Istante è stata contestata l'indebita detrazione di IVA. ALFA ha impugnato l'atto di accertamento, incardinando il relativo contenzioso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado.

Per i periodi d'imposta da N a N+6, gli uffici hanno avviato ulteriori controlli fiscali, culminati con la contestazione di indebita detrazione dell'IVA.

Alla luce di quanto precede, l'Istante, ha provveduto alla conciliazione giudiziale della controversia relativa al periodo d'imposta N e al contestuale ravvedimento operoso, *ex* articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, delle ulteriori potenziali pretese connesse ai periodi d'imposta da N+1 a N+6. La manifestazione di tale volontà è stata formalizzata nell'ambito del processo verbale del contraddittorio ("PVC") tenutosi presso la Direzione Regionale ... in data .../11/N+7.

Nello specifico, a seguito di tale PVC, la Società:

(i) con riferimento al periodo d'imposta N, ha definito le contestazioni in sede di conciliazione giudiziale, presentando apposita istanza e provvedendo a corrispondere, in data 11 dicembre N+7, gli importi dovuti a titolo di IVA, sanzioni e interessi da conciliazione;

(ii) con riferimento ai periodi d'imposta N+1, N+2, N+5 e N+6, ha regolarizzato la propria posizione mediante l'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'articolo 13 del *d.lgs.* n. 472 del 1997, versando gli importi dovuti a titolo di IVA, sanzioni e interessi da ravvedimento.

Le imposte, le sanzioni, e gli interessi, derivanti dalla conciliazione giudiziale e dal ravvedimento, sono stati, per l'intero importo, iscritti alla voce "C17 - Oneri finanziari" del conto economico del bilancio relativo all'esercizio 2025.

In merito alla descritta fattispecie, la Società chiede conferma che gli interessi versati, sia in sede di conciliazione giudiziale sia di ravvedimento operoso, siano deducibili ai fini IRES nell'esercizio di imputazione a conto economico, in quanto si

tratta di componenti negativi inerenti all'attività d'impresa dell'Istante, la cui deducibilità prescinde dal regime di deducibilità accordato alla somma capitale cui gli stessi si riferiscono. L'Istante chiede, altresì, che sia confermato che detti interessi non siano soggetti ai limiti di deducibilità di cui all'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che gli interessi in esame debbano essere considerati interamente deducibili ai fini IRES nell'esercizio N+7, in cui sono stati imputati a conto economico, in quanto inerenti all'attività d'impresa, e non soggetti alle limitazioni previste dall'articolo 96 del TUIR, poiché non derivanti da rapporti aventi causa finanziaria.

L'Istante ricorda la risposta n. 541 del 31 ottobre 2022, relativa alla deducibilità di interessi passivi, corrisposti in esecuzione di atti di conciliazione e accertamento con adesione nell'ambito di una contestazione IVA, e la risposta n. 172 del 20 agosto 2024, con cui è stata riconosciuta la deducibilità degli interessi passivi versati in base ad atti di conciliazione e accertamento con adesione, connessi a contestazioni in materia di *transferpricing*.

Alla luce di tali precedenti, l'Istante ritiene che, ai fini della deducibilità degli interessi, non assuma rilievo la circostanza che essi siano maturati in relazione a tributi indeducibili (nel caso di specie, IVA divenuta indetraibile a seguito di verifica fiscale).

A sostegno di tale conclusione, la Società osserva che, nell'ordinamento tributario, non esiste una disposizione che imponga, nell'ambito del reddito d'impresa, che gli

interessi passivi per ritardato pagamento di imposte seguano il medesimo regime fiscale del tributo cui si riferiscono.

Tale principio risulterebbe confermato sin dall'entrata in vigore del TUIR, nel 1986, che, nella versione normativa in vigore *ratione temporis,* disciplinava la deducibilità degli interessi passivi all'articolo 63. La relazione governativa di accompagnamento all'approvazione del decreto ha chiarito che la natura accessoria degli interessi rispetto al tributo non ne modifica la qualificazione, affermando che rientrano nell'accezione di interessi passivi anche le somme corrisposte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sebbene accessorie all'imposta.

Tale impostazione sarebbe tuttora valida anche a seguito dell'introduzione dell'articolo 96 del TUIR, non risultando introdotta alcuna disposizione che colleghi la deducibilità degli interessi al trattamento fiscale dell'imposta cui accedono.

Nello stesso senso si è espressa la risoluzione n. 178/E del 9 novembre 2001, evidenziando che la normativa non pone limiti alla deducibilità degli interessi passivi in funzione della natura del costo cui essi sono collegati.

Analogo orientamento è stato espresso anche dalla Corte di Cassazione, secondo la quale gli interessi passivi costituiscono oneri generali dell'impresa, afferenti alla sua gestione complessiva e non specificamente riferibili a un determinato costo o considerabili accessori a esso.

L'Istante ritiene, pertanto, che gli interessi siano deducibili dal reddito d'impresa senza che trovi applicazione alcun principio di accessorietà rispetto al tributo.

Con riferimento alla risposta a interpello n. 56 del 3 marzo 2025, l'Istante ritiene che essa non sia rilevante nel caso di specie, in quanto riferita al reddito di lavoro autonomo (IRPEF) e non al reddito d'impresa (IRES).

In tale documento, infatti, l'indeducibilità degli interessi da ravvedimento operoso viene fondata su argomentazioni specifiche del sistema IRPEF, non estensibili al reddito d'impresa.

La Società rileva che l'indeducibilità affermata nella risposta n. 56 del 2025 citata si basa su regole proprie dell'articolo 54 del TUIR, che limita la deducibilità alle spese inerenti all'attività professionale. Tale impostazione non sarebbe applicabile al reddito d'impresa, per il quale vigono regole differenti.

L'Istante osserva, inoltre, che, nell'ambito del reddito d'impresa, vige il principio di derivazione rafforzata, di cui all'articolo 83 del TUIR, in base al quale rilevano i criteri contabili. La classificazione autonoma degli interessi in bilancio prevarrebbe, pertanto, sul principio di accessorietà.

Nel caso di specie, la Società evidenzia, infine, che gli interessi da ravvedimento relativi agli anni successivi derivano da un processo unitario di definizione della propria posizione fiscale, sviluppato in continuità con la conciliazione giudiziale relativa all'anno N. Un differente trattamento fiscale risulterebbe, pertanto, irragionevole.

Da ultimo, l'Istante ritiene che tali interessi non rientrino nell'ambito applicativo dell'articolo 96 del TUIR, in quanto tale disposizione riguarda solo interessi derivanti da rapporti aventi causa finanziaria. Poiché gli interessi in esame non derivano da operazioni di finanziamento, essi devono ritenersi esclusi dal relativo regime limitativo.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Istante ha chiesto di conoscere il corretto trattamento fiscale, ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES), degli interessi passivi sostenuti nell'ambito della definizione della propria posizione fiscale, con particolare riferimento agli interessi corrisposti in sede di conciliazione giudiziale, relativa al periodo d'imposta N, e agli interessi versati in sede di ravvedimento operoso, per i periodi d'imposta da N+1 a N+6, nonché la loro eventuale soggezione alle limitazioni di cui all'articolo 96 del TUIR.

Preliminarmente, occorre evidenziare che il presente parere attiene esclusivamente ai profili interpretativi connessi ai quesiti rappresentati in istanza e si fonda sugli elementi descritti, nonché sulla documentazione integrativa nel presupposto della veridicità e della correttezza della rappresentazione fornita.

Sempre preliminarmente, si precisa che la risposta al quesito non implica in alcun modo la conferma della regolarità della conciliazione giudiziale, relativa al periodo d'imposta N, né quella dei ravvedimenti operosi, effettuati nei diversi periodi d'imposta successivi, essendo tale valutazione rimessa agli uffici competenti per i controlli.

Esula, inoltre, dalla risposta tanto la corretta applicazione dei criteri di qualificazione, classificazione e di imputazione temporale delle poste in esame in sede di predisposizione del bilancio d'esercizio in coerenza con i principi contabili di riferimento, quanto la corretta valutazione e quantificazione delle poste contabili e dei valori fiscali indicati nell'istanza e nella documentazione integrativa prodotta.

Tanto premesso, in merito agli interessi versati in sede di conciliazione giudiziale, con riferimento al periodo d'imposta N, si osserva che gli stessi assumono una funzione "compensativa" del ritardo nell'esazione dei tributi.

Tale qualificazione è coerente con l'orientamento espresso dalla prassi, richiamata anche dall'Istante (cfr. risposte a interpello n. 541 del 31 ottobre 2022 e n. 172 del 20 agosto 2024), secondo cui gli interessi versati in sede di definizione dell'accertamento - anche nell'ambito degli istituti deflattivi del contenzioso, quali la conciliazione giudiziale - non risultano strettamente accessori all'obbligazione tributaria, ma assumono una funzione compensativa nel ritardo dell'esazione.

In tale prospettiva, gli interessi in esame, pur essendo collegati al ritardato pagamento di tributi, non condividono il medesimo trattamento fiscale dell'imposta cui si riferiscono, dovendo essere valutati autonomamente ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

Ne consegue che gli stessi, in assenza di una specifica disposizione che ne preveda l'indeducibilità, risultano deducibili ai fini IRES secondo le regole generali di determinazione del reddito d'impresa.

In tale contesto, tali interessi non rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 96 del TUIR, in quanto non derivano da operazioni o rapporti aventi causa finanziaria, ma rappresentano componenti negativi di natura diversa, connessi alla definizione della posizione fiscale del contribuente.

Per quanto riguarda gli interessi passivi versati dall'Istante in sede di ravvedimento operoso, per i periodi d'imposta compresi tra il N+1 e i N+6, al fine di individuarne il trattamento fiscale, si ritiene opportuno preliminarmente considerare la natura del relativo costo sostenuto.

Al riguardo, si osserva che il ravvedimento operoso è disciplinato dall'articolo 13 del *d.lgs.* n. 472 del 1997, il quale prevede, in caso di regolarizzazione spontanea delle

violazioni tributarie, il versamento, oltre che delle imposte e delle sanzioni in misura ridotta, anche degli interessi.

Riguardo alla natura dei menzionati interessi, il citato articolo 13, comma 2, del *d.lgs.* n. 472 del 1997 prevede che, ai fini del perfezionamento della regolarizzazione spontanea sono dovuti interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Gli interessi di mora, come riportato nel preambolo della circolare 10 luglio 1998, n. 180/E, emanata per fornire chiarimenti in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, rappresentano una forma generalizzata di risarcimento del danno derivante da ritardo nell'adempimento degli obblighi tributari.

La qualificazione di "interessi moratori," attribuibile agli interessi da ravvedimento operoso, in quanto originati da un inadempimento del contribuente derivante dal ritardato pagamento di imposte, pone detti interessi in termini di accessorietà rispetto all'obbligazione principale (vale a dire il pagamento del tributo), con la conseguenza di condividerne il medesimo trattamento fiscale.

In proposito, la Cassazione, con Ordinanza n. 28740 del 4 ottobre 2022, ha del resto affermato che *"gli interessi moratori conseguenti al mancato pagamento, oltre che porsi come violazione della specifica previsione normativa che impone di provvedere al pagamento nelle scadenze previste, hanno una funzione risarcitoria, in quanto consentono all'erario di ottenere l'effettivo pagamento del tributo, sia nella sua specifica misura che in quella conseguente al ritardato pagamento; sotto tale profilo, la prestazione di pagamento degli interessi da ritardato pagamento si pone in termini di accessorietà rispetto all'obbligazione principale e della stessa, quindi, assume la*

medesima disciplina di non deducibilità", consolidando il più recente orientamento (*cfr.* Corte di Cassazione sentenza del 20 maggio 2009, n. 11766; sentenza dell'11 aprile 2011, n. 8135; sentenza del 25 novembre 2011, n. 24930).

Si osserva, al riguardo, che - diversamente da quanto sostenuto dall'Istante - non si ritengono, pertanto, estensibili alla fattispecie prospettata i chiarimenti forniti con le risposte n. 541 del 2022 e n. 172 del 2024, con riferimento alla deducibilità degli interessi pagati in sede di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, in quanto tali risposte riguardano una tipologia di interessi aventi una funzione "compensativa" del ritardo nell'esazione dei tributi, differente rispetto a quella "risarcitoria" che contraddistingue, invece, gli interessi da ravvedimento.

Ciò posto, sulla base di quanto chiarito, gli interessi versati dall'Istante in sede di ravvedimento operoso per i periodi d'imposta da N+1 A N+6, in quanto accessori all'obbligazione principale del pagamento del tributo, ne condividono il medesimo trattamento fiscale, con conseguente indeducibilità ai fini IRES.

Resta assorbita, con riferimento a tali interessi, la questione relativa all'applicazione dell'articolo 96 del TUIR, atteso che l'indeducibilità degli interessi sopra indicati discende dalla loro qualificazione giuridico fiscale e dal rapporto di accessorietà rispetto al debito tributario.

La presente risposta viene resa sulla base degli elementi rappresentati nell'istanza e nella documentazione integrativa trasmessa dall'Istante, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione, restando impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

firma su delega del Direttore Centrale
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026

IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)